



Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare l’articolo 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

VISTO l’articolo 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233, modificato dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale prevede che “con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all’articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri” che all’articolo 2 dispone che “Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che all’articolo 4 prevede che “Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica” come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -del 7 dicembre 2023, n. 286;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che individua, tra gli altri, l’area di Napoli orientale come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTA l'ordinanza commissariale del Sindaco di Napoli del 29 dicembre 1999, recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Napoli orientale";

VISTA la "Relazione per la deperimetrazione del S.I.N. Napoli orientale", acquisita agli atti della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota del 4 ottobre 2024, con protocollo n. 180485, costituente la proposta di ripermetrazione del S.I.N. "Napoli orientale" (di seguito "Proposta"), costituita dai seguenti documenti:

- Relazione per la deperimetrazione del S.I.N.;
- Relazione tecnica ISPRA;
- Particelle catastali;
- Proposta di perimetrazione in *shapefile*.

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 226 del 6 dicembre 2024, che ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione Generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 18 ottobre 2024, con protocollo n. 190023, avente ad oggetto la Proposta di ripermetrazione del S.I.N. "Napoli orientale", a condizione che siano escluse dal perimetro del SIN le aree di sedime delle infrastrutture viarie e ferroviarie posizionate lungo il suddetto perimetro;

DECRETA

Articolo 1

(Ridefinizione del perimetro)

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale "Napoli orientale" viene ridefinito così come riportato nella Tavola cartografica allegata al presente decreto.
2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale "Napoli orientale" è conservata in originale presso la Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica e in copia conforme presso la Regione Campania.
3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale "Napoli orientale" è pubblicato in una sezione specifica del sito *web* del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale "Napoli orientale" e non incluse nel nuovo perimetro, la Regione Campania o l'Ente delegato subentra al Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le risorse pubbliche statali stanziare per il sito di bonifica di interesse nazionale “Napoli orientale” potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito, fatte salve le risorse già impegnate dalla Regione alla data di pubblicazione del presente decreto per attività ricadenti in aree non incluse nel nuovo perimetro del SIN.
3. Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21-*bis*, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 241 del 1990, nonché di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della Legge n. 69 del 2009, il presente Decreto, con allegata cartografia, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e se ne dispone la pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e sull’Albo Pretorio del Comune di Napoli.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Roma,

On. Gilberto Pichetto Fratin

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Napoli Orientale"

